



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Via Sant'Anselmo 14 - Tel. 011 65.85.82- Fax 011 650.40.65 - 10125 TORINO CF: 80082540016
e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it PEC: ordinefarmacitito@pec.fofi.it

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE

Per presentare la domanda di iscrizione all'Albo professionale è necessario predisporre in scansione la seguente documentazione:

- PAGAMENTI:

- ✓ Attestazione del **bonifico bancario di € 176,00** in un unico pagamento; l'importo risulta essere così suddiviso:
 - Tassa iscrizione Albo professionale € 7,00
 - Tessera personale € 3,00
 - Quota di iscrizione all'Albo € 108,20
 - Quota di iscrizione alla FOFI € 41,80
 - Marca da bollo VIRTUALE da € 16,00

ATTENZIONE: la marca da bollo fisica NON è da acquistare. Il bonifico è destinato all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo virtuale con autorizzazione n. 57792/2017)

Il bonifico bancario deve essere intestato a "Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino", Codice IBAN **IT02 U030 6909 6061 0000 0153 550** (Intesa San Paolo S.p.a), causale: **Iscrizione all'Albo + Nome e Cognome**

- ✓ Attestazione del **versamento di € 168,00 sul c/c postale n. 8003** intestato a: Ufficio Registro Tasse Concessioni Governative (bollettino da ritirare in qualsiasi ufficio postale; causale, se richiesta: tassa iscrizione Albo professionale dei Farmacisti).

- DOCUMENTI:

- ✓ Documento di identità valido
- ✓ Codice fiscale
- ✓ Fotografia in formato tessera .jpg o .pdf

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE ON LINE DELL'ISCRIZIONE

Prima fase

Collegandosi all'*homepage* del sito www.ordinefarmacisti.torino.it nella sezione "**ACCEDI AL SITO ISCRITTI**", si deve cliccare su "**Domanda di iscrizione all'albo**": è richiesta la compilazione di un form che genererà i tre seguenti moduli da stampare, firmare ed allegare, (vedi seconda fase):

- Domanda di iscrizione
- Informativa sulla Privacy
- Adesione alla convenzione per l'attivazione della casella di posta elettronica certificata*

*Il modulo non è da presentare se si desidera utilizzare una casella PEC di cui si è già in possesso: sarà sufficiente indicarne l'indirizzo nell'apposito spazio della domanda di iscrizione. Anche a seguito di richiesta successiva, l'Ordine fornirà comunque gratuitamente una nuova casella PEC

Seconda fase

Attenzione: NON SI TERRA' CONTO DELLA DOMANDA PERVENUTA INCOMPLETA ALLA DATA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Al corretto completamento della prima fase in automatico verrà inviata un'email contenente un link su cui cliccare per allegare la seguente documentazione:

- MODULI:
 - ✓ Domanda di iscrizione firmata
 - ✓ Informativa sulla Privacy firmata
 - ✓ Adesione alla convenzione per l'attivazione della casella PEC firmata
- PAGAMENTI:
 - ✓ Attestazione del bonifico bancario di € 176,00
 - ✓ Attestazione del versamento di € 168,00
- DOCUMENTI:
 - ✓ Documento di identità valido
 - ✓ Codice fiscale
 - ✓ Fotografia in formato .jpg o .pdf

COMUNICAZIONE AVVENUTA ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione inviata tramite scheda personale verrà sottoposta a ratifica del Consiglio dell'Ordine nel corso della prima seduta utile ed avrà decorrenza da quella data. Entro due settimane successive a tale data, l'Ordine comunicherà tramite email dell'iscritto l'avvenuta iscrizione. Dalla decorrenza dell'iscrizione sarà consentito esercitare la professione.

SCHEDA PERSONALE

Dal sito dell'Ordine, accedendo alla propria scheda personale, ogni iscritto può:

- scaricare il proprio certificato di iscrizione all'Albo
- controllare ed aggiornare i propri dati personali
- verificare il pagamento della quota annua
- presentare la domanda di cancellazione

IMPORTANTE DA LEGGERE!

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

L'iscrizione è subordinata a NULLA-OSTA da parte del Ministero della Salute.

È necessario presentare permesso di soggiorno valido, con indicazione del motivo del rilascio, fondamentale per il NULLA-OSTA stesso, richiesto a cura dell'Ordine.

SANITARI IMPIEGATI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Devono produrre, inoltre, il "nulla osta" rilasciato dalla Pubblica Amministrazione dalla quale dipendono e dal quale risulta che, secondo gli ordinamenti interni, non è loro vietato l'esercizio della libera professione.

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

L'iscrizione all'Ordine è necessaria ai fini dell'esercizio della professione e **viene rinnovata tacitamente il 31 dicembre di ogni anno**; la quota annuale viene riscossa tramite MAV bancario entro il mese di Febbraio.

La cancellazione dall'Albo si ottiene presentando specifica domanda. È possibile iscriversi di nuovo in qualsiasi momento e ricancellarsi.

ISCRIZIONE ALBO RESIDENTI FUORI PROVINCIA

Per l'iscrizione all'Albo è necessario avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

VARIAZIONE DATI

Per un costante aggiornamento dell'Albo si pregano gli iscritti di comunicare eventuali variazioni di: residenza, domicilio, categoria professionale ed altro mediante la piattaforma dedicata "SITO ISCRITTI" **entro 15 giorni dall'avvenuta variazione**.

ASSUNZIONE IN FARMACIA: DENUNCIA ALL'ASL

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del DPR 21/8/71 n. 1275 è obbligatorio comunicare all'ASL di competenza la

data di assunzione e quella di cessazione del personale laureato in Farmacia o CTF, ciò anche a vantaggio del collaboratore o del direttore che potrà così dimostrare la propria pratica professionale.
Per la dichiarazione di assunzione presso la ASL, il collaboratore dovrà produrre autocertificazione di iscrizione all'Ordine.

ECM

Ogni iscritto è tenuto all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito del Ministro della salute nella sezione dedicata all'ECM.

ENPAF

L'iscrizione all'Ordine comporta l'iscrizione automatica ed obbligatoria all'ENPAF (Legge 233/46), con la possibilità di poter maturare una pensione attraverso il pagamento di un contributo annuo.

Indipendentemente dalla data di iscrizione, il contributo è dovuto per l'intero anno solare.

Il contributo pensione base annuo per il 2017 è di € 4.463,00. Di tale contributo può essere chiesta la riduzione del 33% (€ 2.990,00), del 50% (€ 2.253,00), dell'85% (€ 706,00), maturando così una pensione proporzionata all'importo versato. Le categorie che possono scegliere la riduzione sono:

1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (può chiedere la riduzione dell'85% o del 50% o del 33% con scelta assolutamente discrezionale);
2. non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione al massimo del 50%);
3. disoccupato iscritto al Centro per l'impiego (può chiedere la riduzione al massimo del 85% per cinque anni anche non consecutivi);
4. pensionato ENPAF non esercitante la professione di farmacista (può chiedere la riduzione dell'85% o del 50% o del 33%, riduzioni che dipendono da eventuali altri redditi).

Viene richiesta, inoltre, una quota di iscrizione una tantum di € 52,00 (non dovuta da coloro che scelgono il "Contributo di solidarietà", vedi sotto).

A chi si iscrive, se lavoratore dipendente che esercita la professione o disoccupato iscritto al Centro per l'impiego, viene data la possibilità, in via alternativa al contributo pensionistico, di versare un "Contributo di solidarietà": il contributo di solidarietà, annuale, per i lavoratori dipendenti è di € 176,00 (pari al 3% del contributo previdenziale intero) mentre quello per i disoccupati è di € 87,00 (pari all' 1% del contributo previdenziale intero). Tale contributo è a fondo perduto, non matura pensione e non viene restituito. Se la richiesta viene presentata in qualità di disoccupato iscritto al Centro per l'impiego, l'opzione per il contributo di solidarietà può essere mantenuta solo per cinque anni, anche non consecutivi.

In caso di reinscrizione, tale opportunità viene riconosciuta solo ai farmacisti che si sono iscritti all'Albo professionale per la prima volta a decorrere dal 2004.

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il Contributo di solidarietà, va redatta su apposito modulo da scaricare sul sito dell'ENPAF (www.enpaf.it) alla sezione "Documenti", e deve essere inviata all'ENPAF (Viale Pasteur, 49 - 00144 Roma) entro il 30 settembre.

Tale termine, solo per i neoiscritti, è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione.

Al fine di evitare che l'ENPAF non riconosca il diritto alla riduzione del contributo da parte dei neoiscritti, ancorché richiesto entri i termini previsti, è utile sapere che per avere la riduzione del contributo o il riconoscimento del contributo di solidarietà, l'iscritto deve possedere i requisiti richiesti dall'ENPAF come minimo per un periodo pari alla metà più uno dei giorni d'iscrizione all'Albo nell'anno solare.

Per esempio:

- Data di prima iscrizione 15 maggio il requisito minimo richiesto per far valere il diritto alla riduzione sarà di 116 giorni di iscrizione al Centro per l'impiego o di 116 giorni di lavoro dipendente entro fine anno solare.
- Iscrizione il 10 gennaio e assunzione il 3 settembre, nessuna iscrizione al Centro per l'impiego: l'iscritto non ha diritto alla riduzione dell'85% né al contributo di solidarietà. La riduzione massima concessa in questo caso è del 50% come non esercitante. L'iscritto, per poter avere diritto alla riduzione dell'85% o al contributo di solidarietà, avrebbe dovuto avere il requisito minimo di almeno 179 giorni (circa 6 mesi) o di assunzione o di iscrizione al Centro per l'Impiego.

Pertanto, si suggerisce di iscriversi al Centro per l'impiego se non si trova un'assunzione entro il periodo considerato dall'ENPAF come requisito minimo.

Ulteriori informazioni previdenziali sono disponibili nella sezione "Farmacista/Previdenza/Informazione e richieste" del sito dell'Ordine.

Sul sito dell'Enpaf è pubblicato il regolamento completo ed è scaricabile un opuscolo esplicativo dell'Ente previdenziale.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA

Sono attività professionali del farmacista le attività per le quali la legge prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale, o comunque riconducibili al Dlgs 258/1991 e al Dlgs 206/2007 recanti attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti.

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA:

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti alla registrazione di medicinali, nell'ambito di aziende produttrici;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso il dipartimento di Farmacia o CTF con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nei suddetti dipartimenti con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- *clinical monitor*;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (Dlgs n. 123/1999);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali;
- direttore di farmacia privata;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari (art.5 DPR n.290/2001);
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimenti o servizi del Ministero della salute;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso il dipartimento di Farmacia o CTF;
- dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia e CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nei suddetti dipartimenti;
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
- farmacista con qualifica di *product-manager* nelle aziende di produzione dei medicinali;
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;

- farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
- farmacista negli istituti di pena;
- farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
- farmacista nella Croce rossa;
- farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
- farmacista nelle case di cura;
- informatore scientifico del farmaco (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
- persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
- persona qualificata nelle aziende autorizzate alla produzione di farmaci (art52 - Dlgs n.219/2006);
- persona qualificata nelle aziende che effettuano operazioni parziali, di preparazioni, di divisione e di confezionamento di medicinali (art54 - Dlgs n.219/2006);
- persona qualificata nelle aziende che effettuano controlli di qualità di medicinali (art54 - Dlgs n.219/2006);
- professore o ricercatore universitario (corso di studio in Farmacia o CTF);
- professore o ricercatore universitario presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
- responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali limitatamente ai preparati farmaceutici (Dlgs.n. 116/1992 e DM 29 settembre 1995);
- responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
- tecnici laureati presso i dipartimenti di farmacia (corso di studio in Farmacia o in CTF ovvero presso altro dipartimento) con mansioni attinenti al settore del farmaco;

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI

E' possibile telefonare al seguente numero 011658582 negli orari di apertura uffici (lun-mer 09:30-12:30, mar 11:30-15:30, ven 09:30-11:30,) oppure inviare una mail a loredana@ordinefarmacisti.torino.it